

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3296}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZAGATTI, ANGELINI

Norme sulla gestione ambientale dell'area del delta del Po

Presentata il 24 ottobre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La seguente proposta di legge ha lo scopo di modificare l'articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'istituzione di un parco interregionale nell'area del delta del fiume Po e di abrogare l'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, che fissa al 31 dicembre 1995 la data per l'istituzione di detto parco interregionale, ovvero, dispone, trascorsa inutilmente tale data, l'istituzione di un parco nazionale ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

La proposta sostituisce queste previsioni disponendo la costituzione nell'area veneta del delta del Po di un parco regionale chiamato a coordinarsi sul piano della gestione, della definizione degli strumenti di attuazione e dei regolamenti, con quello già istituito dalla Regione Emilia-Roma-

gna in conformità a quanto previsto dalla legge n. 394 del 1991.

Ciò consentirebbe una efficace gestione complessiva dell'area del delta del fiume Po assicurando il pieno concorso delle regioni e degli enti locali interessati.

D'altra parte, già in fase di discussione della legge n. 394 del 1991, appariva largamente insoddisfacente la ipotesi di istituire in questa area un parco nazionale; ciò in ragione delle caratteristiche peculiari dell'area stessa: fortemente antropizzata, sede di molteplici e complesse attività di ordine economico e produttivo, interessata ad una problematica di carattere ambientale nella quale si intrecciano indissolubilmente diversi elementi quali la sicurezza del territorio, il risanamento del fiume Po e di importanti corpi idrici, la tutela del mare Adriatico particolarmente minacciato da fenomeni di eutrofizzazione e di inquinamento.

Tutto ciò ha particolarmente esaltato la complessità delle diverse funzioni istituzionali e la necessità di realizzare una gestione pianificata del territorio che valorizzasse appieno le regioni e le autonomie locali, considerate come snodo di questa attività di programmazione.

Peraltro, la stessa previsione di un parco interregionale si è dimostrata per diverse ragioni difficile da perseguire.

Nel frattempo una delle due regioni interessate, l'Emilia Romagna, ha provveduto a dotarsi di una sua legge regionale istitutiva del parco regionale del delta del Po, nell'area che interessa le province di Ferrara e Ravenna; tale legge finora non ha potuto esplicitare appieno i suoi effetti positivi proprio in ragione dell'incertezza determinatasi in riferimento alla istituzione o meno del parco interregionale.

Lo stesso diverso grado di maturazione di questa tematica presente nella regione Veneto ha finito per creare una situazione

negativa, penalizzante per il parco che c'è (nella parte emiliano-romagnola) e assolutamente incerta per quanto riguarda le prospettive future.

Prevedendo la costituzione del parco regionale da parte della regione Veneto e coordinandolo con quello già in essere nella regione Emilia, si supera questa fase e si può aprire una concreta prospettiva di tutela e di valorizzazione dell'insieme di questa area.

La presente proposta di legge infine subordina alla realizzazione del suddetto coordinamento fra i due parchi regionali la possibilità di inclusione di questa area nell'« elenco ufficiale delle aree protette » alla stregua dei parchi nazionali, e di godere inoltre dei benefici previsti dal Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive integrazioni e modificazioni, per i comuni ricadenti entro i confini dei territori dei due parchi regionali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

« 4. Per garantire una gestione ambientale complessiva dell'area del delta del fiume Po, preso atto dell'esistenza di un parco regionale, realizzato dalla regione Emilia Romagna in conformità alla presente legge, a modifica dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, la regione Veneto istituisce a sua volta un parco regionale ».

2. Entro tre mesi dall'istituzione del parco regionale di cui al comma 4 dell'articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in conformità alle risultanze dei lavori della commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 settembre 1988, le due regioni provvedono ad individuare opportune forme di coordinamento gestionale, in particolare per quanto attiene alla elaborazione degli strumenti di attuazione e dei regolamenti dei parchi medesimi.

3. Al fine di reperire le risorse necessarie per la corretta gestione dei due parchi, all'attivarsi del coordinamento tra le due regioni, l'area del delta del fiume Po potrà essere inclusa nell'« Elenco ufficiale delle aree protette », alla stregua dei parchi nazionali, approvato con deliberazione del 24 dicembre 1993 del Comitato per le naturali protette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 1994. Analogamente, i comuni ricadenti entro i confini dei territori dei due parchi potranno acce-

dere ai benefici previsti dal Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988.

4. L'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è abrogato.